



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER L'INOLTRO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

PREMESSA

La presente Procedura, applicabile alle segnalazioni inoltrate a decorrere **dal 15 luglio 2023**, è adottata ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, dello “*Schema di Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, pubblicato per la consultazione sul sito di ANAC il 1° giugno 2023, delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 recante “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”, in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e del Codice di Comportamento aziendali.

Oggetto della presente Procedura è la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che interessano l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, di seguito “ASL” o “Azienda”, nonché alle tutele assicurate all’autore della segnalazione (*whistleblower*) in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n.24/2023. La ASL favorisce l’utilizzo del *whistleblowing* (segnalazione di illeciti) quale strumento di rafforzamento dei principi di legalità e buon andamento e fondamentale misura di prevenzione della corruzione e di contrasto alla “*maladministration*”, in conformità a quanto statuito nel PIAO 2023-2025 e nel Codice di comportamento aziendali.

L’Azienda, pertanto, appresta ogni necessaria tutela e salvaguardia a tutti coloro che, nel preminente interesse all’integrità della Azienda medesima e al fine di preservarne il prestigio, l’autorevolezza e la credibilità, segnalino fatti illeciti, perpetrati o in corso, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La finalità della Procedura è quella di fornire indicazioni operative con particolare riguardo a:

- a) soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
- b) oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- d) forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- e) modalità di gestione della segnalazione;
- f) termini procedurali;
- g) trasmissione della segnalazione non manifestamente infondata ai soggetti

competenti all'accertamento dell'illiceità delle condotte e dei fatti segnalati;

h) responsabilità del segnalante e dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel procedimento di gestione della segnalazione.

SEZIONE I
Ambito di applicazione

Art. I

Soggetti legittimati alla segnalazione

- I. La presente Procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:
 - a) i lavoratori alle dipendenze dell'Asl Viterbo, in qualunque forma contrattuale, anche in posizione di comando o distacco;
 - b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Asl di Viterbo, ivi compresi:
 - 1) i lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017 (lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo codice civile);
 - 2) i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile (ad es. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato come ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore pubblico organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);
 - 3) i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. "etero-organizzazione").
 - c) i dipendenti e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - d) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Asl di Viterbo;
 - e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Asl di Viterbo;
 - f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Asl di Viterbo.
2. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.
4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

Art. 2

Soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

1. Per effetto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 24/2023 la tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti indicati all'art.1 che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente. Le figure ulteriormente tutelate, anche sotto il profilo della riservatezza, sono, dunque:
 - Il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che, al momento della segnalazione, hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
 - Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
2. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui alle precedenti disposizioni, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing* e ad esse non si applica, quindi, la presente procedura. Dette segnalazioni potranno, comunque, essere prese in esame dalla ASL nell'ambito dei procedimenti ordinari di vigilanza.

Art. 3

Ambito oggettivo di protezione e oggetto della segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia

1. Le tipologie di illeciti per i quali è possibile effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia riguardano le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea. Nell'ambito oggettivo di protezione rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.
2. Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Asl Viterbo, oltre che gli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti.
3. Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs n. 24/2023 gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati sono così tipizzati:
 - a) Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili
 - b) Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato I al D.Lgs n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

- c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- d) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui alle lettere b), c) e d) sopra indicati;

4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- a) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- b) le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività
- c) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- d) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto
- e) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea
- f) Le comunicazioni di natura riservata secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali o dell'UE concernenti:
 - Segreto professionale forense
 - Segreto professionale medico
 - Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
 - Norme di procedura penale
 - Autonomia e indipendenza della magistratura
 - Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
 - Esercizio dei diritti dei lavoratori
 - Informazioni classificate

Art.4

L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" è ampia e riferita non solo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con la ASL di Viterbo ma anche a coloro che hanno instaurato con l'amministrazione altri tipi di rapporti giuridici (consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) sia per ciò che riguarda i rapporti precontrattuali e i periodi di prova, sia riferiti a situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art.5

L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Pertanto, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *Whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Art. 6

Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

1. Al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni da parte del destinatario della segnalazione interna, nonché da parte dell'ANAC, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare la segnalazione, devono risultare chiare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati
2. Alla segnalazione possono essere allegati documenti che possano, eventualmente, fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
3. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Nel caso si tratti, comunque, di segnalazioni circostanziate le stesse per l'ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari". La segnalazione anonima pervenuta tramite canale interno è considerata alla stregua di segnalazione ordinaria da trattare secondo i criteri della presente procedura se resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relativi a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di specifici uffici, procedimenti, attività o eventi particolari, etc.). Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Art. 7

Le comunicazioni delle ritorsioni all'ANAC

1. Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione, deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica.
2. Tra i soggetti che possono comunicare all'ANAC di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata, sono inclusi i soggetti che avendo un legame qualificato con il

segnalante, denunciate o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Sono escluse le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nell'amministrazione in cui le ritorsioni sono state poste in essere.

3. Il segnalante è tenuto a fornire all'ANAC gli elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione subita. Per non vanificare le tutele che il D.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza, è importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi dall'ANAC, per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.
4. Nel caso in cui la ASL per errore fosse destinataria di una comunicazione di ritorsione, è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla all'ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

SEZIONE II

Modalità di presentazione delle segnalazioni

Art. 8

Canali interni

- I. La ASL di Viterbo mette a disposizione propri "canali interni", progettati in modo da garantire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato. Proprio perché una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte del soggetto più vicino all'origine delle violazioni stesse, i canali interni devono considerarsi "privilegiati", in quanto più prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Il canale interno consente, inoltre, che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento dell'organizzazione di appartenenza
 - a) La ASL conferma l'utilizzo del canale informatico "WhistleblowingPA", già in uso, istituito per ricevere e trattare le segnalazioni e raggiungibile al link (<https://aslviterbo.whistleblowing.it/#/>). La piattaforma informatica per la trasmissione delle segnalazioni, realizzata tramite il software GlobalLeaks e messa a disposizione dall'Azienda è perfettamente aderente alla normativa di riferimento, alle Linee Guida ANAC e alla best-practice in materia di whistleblowing, anticorruzione e sicurezza informatica. La stessa consente di registrare le segnalazioni mediante strumento di "crittografia", che offre adeguati standard di sicurezza, garantiti dai fornitori del software stesso, riguardo alla riservatezza:
 - della persona segnalante;
 - del facilitatore;
 - della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
 - del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
 - b) In via residuale, in caso di impossibilità per il segnalante di utilizzare la piattaforma telematica o di momentanei problemi di funzionamento della piattaforma medesima, la segnalazione potrà essere inoltrata attraverso i seguenti, ulteriori, "canali interni":
 - Comunicazioni in forma scritta al RPCT aziendale, tramite modulo cartaceo (utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente procedura) debitamente compilato, da consegnare a mani in plico sigillato al protocollo dell'Asl Viterbo o da spedire con il servizio postale", all'indirizzo: "via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo", in doppia busta chiusa, recante la dicitura "**Riservata per il RPCT di ASL VITERBO**", ovvero tramite posta elettronica certificata indirizzata alla casella istituzionale dell'Azienda prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, con

indicazione della medesima dicitura, o alla mail riservata del RPCT all'indirizzo rpct.viterbo@asl.vt.it. Al fine di garantire l'anonimato, il plico sarà consegnato sigillato nelle mani del RPCT che provvederà a chiederne la protocollazione in apposito registro riservato. Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.

- Comunicazioni in forma orale, attraverso la linea telefonica dedicata (0761-237079). In questo caso la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante propria sottoscrizione.
 - Comunicazioni mediante un incontro diretto, richiesto dal segnalante e fissato entro un termine ragionevole. In questo caso, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante verbale che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante propria sottoscrizione.
2. È consigliato sempre l'invio della segnalazione tramite la piattaforma telematica di cui al precedente comma I lett. a) al fine di massimizzare la tutela della riservatezza della identità del segnalante e di ogni elemento/indicazione che possa, comunque, consentire di risalire alla sua identità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga in forma cartacea o a mezzo posta elettronica, il RPCT chiederà al segnalante di reinoltrare, ove possibile, la segnalazione tramite piattaforma, al fine di effettuare anche ogni successiva interlocuzione con la massima garanzia di tutela dell'anonimato.
 3. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione, la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Si precisa che la segnalazione presentata al superiore gerarchico non può essere considerata di "whistleblowing"; per ciò stesso il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023.
 4. Ogni tipo di segnalazione interna deve essere vagliata entro 3 mesi dalla data del ricevimento.

Art. 9 Canale esterno

1. Ferma restando la preferenza accordata per i canali interni, il whistleblower può inviare la segnalazione anche attraverso l'utilizzo di un canale esterno che sarà attivato e gestito dall'ANAC in modo da garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2. L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:
 - il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili (non quindi su semplici illazioni), che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 10
Divulgazione pubblica

- I. L'art. 15 del D. Lgs 23/2024 prevede che il segnalante possa rendere le informazioni sulle violazioni di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto. In particolare, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:
- ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
 - il segnalante abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC rimasta senza riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
 - la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
2. Con riferimento alla fonte della notizia oggetto di segnalazione restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica.

Art. 11
Denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile

È riconosciuta ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie ordinarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

SEZIONE III
Il sistema di protezione

Art. 12
Tipologie di tutela

1. Il sistema di protezione previsto dal D.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:
 - a) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
 - b) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
 - c) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
 - d) la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
2. Allo scopo di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli, sono vietati, in generale, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 21 I 3, co.4, del codice civile.

Art. 13
La tutela della riservatezza del segnalante

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
2. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
3. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
5. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013
6. La tutela della riservatezza del segnalante implica il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

1. Il D. Lgs. n. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche ai seguenti soggetti diversi dal segnalante:
 - segnalato (cd. persona coinvolta)
 - facilitatore che assiste il segnalante
2. La riservatezza della persona coinvolta o menzionata viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso la linea telefonica dedicata, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione va garantita da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, di ANAC, nonché delle autorità amministrative cui vengono trasmesse le segnalazioni in quanto di loro competenza, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art. 15

Il trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 nonché del Regolamento (UE) 2018/1725).
2. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.
3. I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:
 - trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);
 - garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
 - effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
 - definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.

- effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa ad esempio del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
 - rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
 - garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
 - garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.
4. La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Art. 16

La tutela da eventuali ritorsioni

1. Le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs n. 24/2023 sanciscono la tutela dei soggetti interessati dalla presente procedura nei confronti di qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.
2. La ritorsione può manifestarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
3. L'elencazione delle ritorsioni prevista, con carattere non tassativo, all'art.17, comma 4, D. Lgs. n. 24/2023, può riguardare:
 - a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b. retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- e. note di demerito o referenze negative;
 - f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n. annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
4. In caso di ritorsioni è previsto un regime di protezione la cui applicazione richiede che la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati agli artt. 1 e 2 soddisfino alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:
- a. il segnalante ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
 - b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dalle norme della Sezione II della presente procedura;
 - c. è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
 - d. non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio;
 - e. non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o ad effettuare la divulgazione pubblica.
5. In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.
6. La protezione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.
7. È applicabile, se pur tardivamente, la protezione del segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, per le ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio ed anche nel caso in cui l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione,

divulgazione pubblica, o denuncia si sia concluso con l'archiviazione.

8. Con riferimento alla responsabilità civile la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni per il segnalante.

Art. 17.

Competenza ad accertare la ritorsione

1. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete esclusivamente all'ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Art. 18

Prova della ritorsione

1. All'ANAC compete il compito di accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
2. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
3. Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti all'ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Art. 19

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti

1. La tutela nei confronti delle ritorsioni è estesa:
 - al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 20

Limitazioni di responsabilità penale, civile o amministrativa per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

1. Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
 - coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale, forense e medico
 - relative alla tutela del diritto d'autore.
 - relative alla protezione dei dati personali
2. La causa di non punibilità opera:
 - se al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, il segnalante aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge. In tali casi è esclusa ogni altro tipo di responsabilità di natura civile e amministrativa;
 - in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni;
 - per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 21

Misure di sostegno ai segnalanti

1. Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
2. A tal fine è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno esercitando, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

ALLEGATI:

1. Modello per la Segnalazione *whistleblowing* (da utilizzare solo nell'impossibilità di utilizzare la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito web aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente).
2. Informativa *whistleblowing* validata dal DPO aziendale.

MODELLO SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI INOLTRO A MEZZO
PIATTAFORMA INFORMATICA WHISTLEBLOWING

(DISPONIBILE SUL SITO WEB DELL'ASL VITERBO NELLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- ALTRI CONTENUTI-PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE-WHISTLEBLOWING) raggiungibile attraverso il seguente link:

<https://aslviterbo.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/967/piattaforma-di-whistleblowing>

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

AI RPCT della ASL VITERBO

Il/la sottoscritto/a: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi del D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 quanto segue:

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Codice Fiscale	
Qualifica / servizio attuale in ASL VITERBO	
Incarico (Ruolo) attuale in ASL VITERBO	
Servizio / Struttura di servizio attuale in ASL VITERBO	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato in ASL VITERBO	

<p>Servizio / Struttura di servizio all'epoca del fatto segnalato in ASL VITERBO</p>	
<p>Specificare se il Segnalante è dipendente dell'Asl Viterbo o di altra PA in posizione di comando/distacco o altro</p> <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> -lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso la Asl di Viterbo -dipendente o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; - libero professionista o consulente che presta la propria attività presso la Asl di Viterbo; -volontario o tirocinante che presta la propria attività presso la Asl di Viterbo -persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Asl di Viterbo 	
<p>Telefono</p>	
<p>Email per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma</p> <p><u>NB. Per ragioni di</u></p>	

sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta istituzionale di ASL VITERBO assegnato al dipendente/collaboratore

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	Data della segnalazione	Stato / Esito della segnalazione

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA

Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Circostanze in cui si è verificato il fatto o perpetrata/tentata la condotta	

<p>Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica</p> <p><i>(possono essere inseriti più nomi)</i></p>	
<p>Eventuali soggetti privati coinvolti</p>	
<p>Eventuali imprese coinvolte</p>	
<p>Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto</p>	
<p>Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto</p> <p><i>(Nome, cognome, qualifica, recapiti)</i></p>	
<p>UOC/UOS/UOSD/Dipartimento/Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto o nel cui ambito è stata commessa la condotta</p>	
<p>Descrizione del fatto</p>	

<p>La condotta è illecita perché</p> <p>(facoltativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ penalmente rilevante; ○ posta in essere in violazione del Codice di Comportamento e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ○ idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a ASL VITERBO; ○ idonea ad arrecare un pregiudizio all'immagine di ASL VITERBO; ○ suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente; ○ suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso ASL VITERBO; ○ altro _____
---	--

<p>INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE</p> <p><u>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</u></p>	
<p>CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA'</p> <p><u>COMPILAZIONE FACOLTATIVA</u></p>	<p>Il segnalante, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; ○ NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

[Luogo e Data]_____,_____.

[Firma autografa del dichiarante per esteso, leggibile]

In caso di invio a mezzo PEC può essere sottoscritta con firma digitale.

Alla presente dichiarazione si allega:

1. Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
2. Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

**Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24/2023 e dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 24/2023 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

Egregia Signora, Egregio Signore, il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 riconosce e disciplina il diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e della Sua dignità personale.

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24/2023 e dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 24/2023 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

a) Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo alla Via Enrico Fermi, 15 in persona del Direttore Generale pro-tempore, contattabile ai seguenti riferimenti: E-mail: direzione.generale@asl.vt.it PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it Tel.: 07613391

b) Responsabile della Protezione dei Dati personali (c.d. Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 domiciliato per la funzione presso i medesimi Uffici e contattabile ai seguenti riferimenti: E-mail: dpo@asl.vt.it PEC: dpo@ergopec.it Tel.: 07613391

II. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratterà i dati personali (del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto di segnalazione) nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24/2023 e dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 24/2023 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

Ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", i dati forniti per segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e all'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti ex lege.

L'Azienda raccoglie esclusivamente i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo dell'Amministrazione, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo.

I dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione, compreso il caso in cui, in fase di registrazione, venga allegato un documento diverso da quello di riconoscimento, contenente dati personali ultranei o non necessari per le finalità sopra illustrate, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Tali dati includeranno dati personali (es. dati anagrafici, di contatto e dati relativi all'attività lavorativa dell'interessato) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario, dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679.

I suddetti dati personali saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi, contenuti nella segnalazione di illeciti e nella documentazione allegata, o raccolti nel corso del procedimento di gestione della segnalazione.

Il trattamento dei dati si rende necessario per le seguenti finalità:

- gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quanto descritto nella procedura interna in tema di *segnalazioni di illecito whistleblowing* pubblicata nel sito internet e nella intranet aziendale;

- adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sull'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in materia di *whistleblowing*.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità sopra descritte sono:

(i) la necessità di adempiere l'obbligo legale di applicare la normativa in materia di *whistleblowing* a cui l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è soggetta

(artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par. 2, lett. b) e 10 nonché 88 del Regolamento UE 2016/679 in relazione all'art. 10 del D. Lgs. 24/2023 e all'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 24/2023 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)

(ii) la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento connesso alla normativa in materia di *whistleblowing*

(art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679).

Eventuale consenso al trattamento dei dati

Come indicato nella procedura e nel modello di segnalazione, per poter utilizzare la segnalazione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo necessiterà del consenso del segnalante a rivelare la sua identità

(art. 10 del D. Lgs. 24/2023, art. 13, comma 6 del D. Lgs. 24/2023 e art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento).

Il consenso, che potrà essere fornito già in sede di segnalazione, è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento contattando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale tramite la Piattaforma informatica dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la gestione delle segnalazioni, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

III. MODALITA' DI TRATTAMENTO

I suoi dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento UE 2016/679, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, raccolti esclusivamente per gli scopi indicati in questa informativa o previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o, ancora, per gli scopi od il raggiungimento di finalità necessarie e indispensabili nell'esecuzione dell'attività svolta e/o richiesta in conformità alle previsioni di legge applicabili ed alle prescrizioni contenute nella Delibera dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l'altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante. I dati personali non saranno diffusi.

Per le finalità sopra descritte al punto II), nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura aziendale in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell'identità del segnalante, i dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, autorizzati al trattamento ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 169/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/18 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679:

(i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

- (ii) ove nominati, membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT;
 - (iii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo consenso scritto del Segnalante);
 - (iv) in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, sempre nei limiti sopra indicati, fornitori di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (es. della Piattaforma informatica per gestione segnalazioni) *whistleblowing*.
- La informiamo, altresì, che non esiste presso la nostra Azienda alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e che la stessa non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi.

IV. COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati personali di cui alla presente attività non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori dalle specifiche previsioni normative.

Nello specifico la segnalazione ed i dati personali ivi contenuti potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari del trattamento autonomi.

V. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli obblighi di legge connessi.

VI. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto II), mediante segnalazione, hanno natura facoltativa, l'eventuale rifiuto di conferire in tutto o in parte i dati richiesti potrebbe comportare per l'Azienda stessa l'impossibilità di eseguire o continuare, in tutto o in parte, l'attività richiesta (gestione della segnalazione) o comunque inerente e/o conseguente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

VII. I SUOI DIRITTI

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti, secondo le modalità e le condizioni ivi indicate, previsti dagli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all'oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati).

Per far valere i propri diritti, gli interessati potranno inviare una richiesta all'RPCT dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo contattando il medesimo alla seguente e-mail: rpct.viterbo@asl.vt.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla Azienda medesima avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La versione sempre aggiornata di questa informativa è rinvenibile sul sito web istituzionale aziendale: <http://www.asl.vt.it>